



## TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

- OMISSIS -

Oggetto: Adozione delle *linee guida interne* per la liquidazione delle spese legali nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, compresi i giudizi di merito post ATP.

Visto il verbale della riunione periodica del settore civile tenutasi l'1.02.2022, la sottoscritta Dott.ssa Valeria SALATINO, in qualità di Giudice del Lavoro presso questo Tribunale, dopo aver ampiamente interloquuto con la Dott.ssa Antonella LOBELLO e con il Dott. Francesco TALLARICO, GOP di affiancamento delegati alla trattazione delle controversie previdenziali, propone l'adozione delle linee guida di seguito riportate, di cui avvalersi come documento interno, allo scopo di uniformare l'orientamento dei magistrati addetti al settore previdenziale nella regolamentazione delle spese di lite, fatta salva l'incomprimibile discrezionalità del giudicante nel valutare le peculiarità del caso concreto e/o nel discostarsi motivatamente dai criteri di liquidazione concordati.

Lo schema è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni fornite dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, nelle quali sono stati individuati gli scaglioni di riferimento per la determinazione del valore delle controversie assistenziali e previdenziali, nonché gli importi minimi da liquidare in base alle fasi in cui si articolano i procedimenti di istruzione preventiva (tre fasi: studio della controversia, fase introduttiva e fase istruttoria-trattazione) ed i procedimenti ordinari di cognizione, compresi quelli instaurati ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c. (quattro fasi eventuali: studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria-trattazione, fase decisionale): **per effetto di ciò:**

- a) omissis
- b) omissis

Ciò premesso, al fine di semplificare l'attività giurisdizionale di regolamentazione delle spese legali e tenuto conto dell'entità degli importi finora liquidati, si ritiene opportuno applicare anche alle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali o assimilate i criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità per le cause relative a prestazioni previdenziali o con oggetto misto (assistenza/previdenza/status di handicap ex L. n. 104/1992), con la precisazione che la liquidazione verrà effettuata in base ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento, stante la notoria serialità del contenzioso.

Con osservanza.

Lamezia Terme, 21 giugno 2022

Dott.ssa Valeria SALATINO

### **ATP**

**SCAGLIONE DI RIFERIMENTO DA € 26.000,00 AD € 52.000,00**

**PARAMETRI MINIMI**

**ISTRUZIONE PREVENTIVA TRE FASI = € 1.212,00**

**ACCOGLIMENTO PIENO (dalla data della domanda amministrativa o dalla data della visita della Commissione medica) = € 1.212,00**

**ACCOGLIMENTO CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (soccombenza parziale secondo Cass. 7307/2011 e 7716/2003) = compensazione nella misura di 2/3 = € 404,00 (1/3 di € 1.212,00)**

**ACCOGLIMENTO PARZIALE (solo una delle prestazioni richieste) = compensazione nella misura della metà = € 606,00 (1212,00:2)**

**RIGETTO con dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (spese irripetibili)**

**RIGETTO senza dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. = € 967 (1212,00 - 20% di 1212,00)**

**GRATUITO PATROCINIO = € 606,00 (1212,00:2)**

\*\*\*\*\*

### GIUDIZI DI MERITO POST ATP

**SCAGLIONE DI RIFERIMENTO DA € 26.000,00 AD € 52.000,00**

**PARAMETRI MINIMI**

**CAUSE PREVIDENZIALI QUATTRO FASI = € 3.903,00**

**ACCOGLIMENTO PIENO (dalla data della domanda amministrativa o dalla data della visita della Commissione medica) = € 1.212,00 + € 3.903,00 = € 5.115,00**

**ACCOGLIMENTO CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (soccombenza parziale secondo Cass. 7307/2011 e 7716/2003)**

- 1) decorrenza antecedente alla proposizione del merito = compensazione nella misura di 2/3 = € 1.705,00 (1/3 di € 5.115,00)
- 2) decorrenza successiva all'introduzione del giudizio di merito = compensazione totale
- 3) ACCOGLIMENTO PARZIALE (solo una delle prestazioni richieste) = compensazione nella misura della metà = € 2.557,50 (5115,00:2)

**RIGETTO con dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (spese irripetibili)**

**RIGETTO senza dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. = € 4.092 (5115,00 - 20% di 5115,00)**

**GRATUITO PATROCINIO = € 2.557,50 (5115,00:2)**

\*\*\*

Il Presidente del Tribunale;

- vista la nota sopra descritta e ritenuto che con la stessa si indicano criteri sostenibili per la liquidazione delle spese di lite per il settore Lavoro e Previdenza;
- rilevato che devono integralmente condividersi i criteri ispiratori di natura giurisprudenziale e quelli concernenti i criteri di calcolo del compenso spettante per le varie procedure e le varie fasi, nei termini sopra richiamati;
- rilevato che devono nella specie richiamarsi, in tema di adeguata motivazione, i criteri e le raccomandazioni meglio esposte nel provvedimento emesso dallo scrivente in data 9 maggio 2022

denominato disposizioni in tema di spese di lite, di cui si raccomanda l'adozione;

### **APPROVA**

Le presenti *linee guida interne* e DISPONE che i criteri organizzativi in esso contenuti trovino immediata applicazione e siano, pertanto, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, con decorrenza dalla data in oggetto, ai procedimenti pendenti.

Lamezia Terme, 22 giugno 2022

*Il Presidente del Tribunale*  
(dott. Giovanni GAROFALO)